

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 28 giugno 2007, composta da:

Bruno PROTA	Presidente
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Elena BRANDOLINI	Referendario Relatore
Alberto RIGONI	Referendario

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Martellago (Ve) in data 24/05/2007, qui pervenuta in data 29 maggio 2007 ed acquisita al prot. n. 4477/9;

VISTA la nota n. 4802/9 del 07 giugno 2007 di trasmissione del richiesto parere alla Sezione delle Autonomie – Coordinamento delle Sezioni Regionali di controllo ;

VISTA la nota n. 7029/C21 in data 28 giugno 2007 del Presidente del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA l'ordinanza n. 9/20075/Cons. del 28 giugno 2007 con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITA la relazione magistrato relatore Referendario Elena BRANDOLINI;

FATTO

Con nota prot. n. 12376 del 24/05/2007, acquisita agli atti in data 29 maggio 2007 prot. n. 4477/9, il Sindaco del Comune di Martellago (VE) ha sottoposto all'attenzione di questo organo di controllo una richiesta di parere finalizzata a conoscere quale sia, per l'Ente, il corretto e legittimo comportamento da adottare per rispettare la normativa vigente in merito alla determinazione del tetto di spesa per il personale relativa all'anno 2007. Nello specifico, il predetto Sindaco ha chiesto di conoscere quale tra i due seguenti orientamenti debba essere seguito:

1. si devono applicare i criteri di cui alla circolare n. 9 del 09/03/2007 emessa in virtù dei commi da 198 a 206 della legge 23/12/2005, n. 266, anche se riferiti a commi di legge disapplicati dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, conteggiando, pertanto, nella spesa del 2007 tutte le voci contemplate in detta circolare e con esclusione (dal computo): delle spese per le categorie protette, per il personale comandato, per lo straordinario elettorale rimborsato e per gli oneri derivanti da rinnovi contrattuali intervenuti dopo il 2004 e, quindi, anche il futuro contratto 2006/2007;
2. si devono tralasciare le disposizioni poste dalla finanziaria 2006 in favore della applicazione dell'art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 facendo in modo che dal

conto consuntivo dell'anno 2007, risulti una spesa di personale inferiore a quella relativa al conto consuntivo dell'anno 2006.

Nel caso, poi, in cui si opti per l'interpretazione di cui al punto sub 2), l'Ente ha chiesto, altresì, di conoscere, per quanto riguarda gli oneri dei rinnovi contrattuali, non quantificabili fino al momento della sottoscrizione del contratto (che presumibilmente avverrà nel 2008) se:

- a) sia corretto escluderli dal calcolo sia del 2006 che del 2007, anche se non espressamente previsto dalla legge finanziaria per gli enti soggetti al patto di stabilità oppure se
- b) bisogna includerli nel calcolo e se sia corretto ripartirli equamente tra il 2006 ed il 2007 in virtù della vigenza contrattuale (anche in considerazione di una direttiva dell'ARAN).

DIRITTO

La disamina dei contenuti della nota all'esame ne qualifica la natura di richiesta di parere ex art. 7 comma 8°, della legge 5 giugno 2003, n. 131 e ne evidenzia l'ammissibilità sia sotto il profilo soggettivo della legittimazione che sotto quello oggettivo della richiesta.

Poiché la questione sollevata presenta il carattere della rilevanza generale e rientra nella ipotesi n. 2) dell'atto di indirizzo approvato dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, sulla stessa è stato preventivamente acquisito l'orientamento del Coordinamento delle Sezioni regionali di controllo. Ciò premesso, esaminata la normativa di riferimento, la Sezione esprime il seguente avviso:

il comma 557 dell'articolato unico della finanziaria per il 2007 stabilisce che gli enti soggetti al patto di stabilità devono concorrere al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica *"assicurando la riduzione delle spese del personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche-amministrative"*. A tal fine e nell'ambito della propria autonomia, essi possono far riferimento ai principi posti dalla medesima legge finanziaria (commi da 513 a 543) per la razionalizzazione delle proprie strutture organizzative nonché alle misure stabilite dalla legge

finanziaria per il 2006 in merito al contenimento delle spese per la contrattazione integrativa decentrata (art. 1, commi 189, 191 e 194). In proposito, poi, la stessa legge finanziaria per il 2007 dispone la disapplicazione, a partire dall'anno 2007, delle norme poste dalla legge finanziaria per il 2006 limitatrici delle assunzioni a tempo indeterminato ed impositive del vincolo di riduzione di almeno l'1% delle spese per il personale, fermo restando la loro applicazione a tutto il 2006. Il comma 557 è stato, peraltro, oggetto di interrogazione in Commissione Bilancio del Senato - a seguito di dubbi sollevati da una nota interpretativa (sullo stesso) emanata dal Ministero dell'Interno -, a seguito della quale ne è stata confermata la natura di *"norma di principio alla quale gli enti locali, sottoposti al rispetto delle regole del Patto di stabilità, devono fare riferimento nel programmare le proprie spese"*. La ratio della disposizione deve, infatti, essere rinvenuta nella volontà di limitare il fenomeno in continua espansione della spesa per il personale e, conseguentemente, essa deve essere intesa come indice di corretto comportamento da parte degli enti locali per quanto concerne gli aspetti organizzativo e gestionale. Non a caso, infatti, la norma non indica in modo preciso e vincolante i criteri per la quantificazione e la qualificazione della riduzione della spesa medesima. Il legislatore, infatti, da un lato, definisce (per gli enti sottoposti al Patto) un obiettivo di riduzione delle spese di personale e, dall'altro, in aderenza al nuovo sistema di contenimento della spesa basato sui saldi, non stabilisce l'entità di tale riduzione. In coerenza, il comma 557 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 si configurerebbe, quindi, anche come norma di specificazione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 che individua tra le finalità della P.A. quella di razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica. Il disposto normativo, tra l'altro, non definisce la misura della riduzione né le modalità con le quali conseguire tale obiettivo, per cui è ragionevole ritenere che detti aspetti, fermo restando l'obbligo di riduzione della spesa, siano da rimettersi all'autonoma determinazione dell'ente all'interno di una libertà

che incontra solo i limiti posti dal patto di stabilità e che, quindi, si muove nell'ambito di criteri e vincoli ben definiti. Le modalità di calcolo poste dalla finanziaria 2007, a differenza di quanto accadeva con la finanziaria 2006, riconduce nuovamente le spese per il personale nella disciplina del Patto e conseguenzialmente esse non sono più regolate da norme di contenimento distinte. La legge finanziaria per il 2007, nel ribadire che l'obiettivo del contenimento della spesa per il personale va perseguito anche tramite la razionalizzazione delle strutture amministrative, si limita ad indicare, attraverso principi meramente orientativi (gli stessi fissati per le amministrazioni dello Stato) agli enti sottoposti al Patto, una serie di regole da utilizzare, in piena autonomia, per ridurre la spesa per il personale in funzione del rispetto dei saldi finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

In questi termini, la spesa del personale sulla quale impostare la politica di riduzione dovrebbe essere, quale dato di partenza ai fini di successivi interventi, quella dell'anno 2006 il cui calcolo di spesa deve tener conto di tutte le voci che concorrono a formare la retribuzione complessiva (Sez. reg.le controllo Lombardia n. 25/2006). Allo stesso modo dovrà, per gli enti soggetti al Patto, essere considerata quale componente di spesa, ai fini della riduzione, anche l'aspetto degli aumenti contrattuali poiché per detti enti non è prevista la medesima esclusione espressa per gli enti non soggetti al Patto.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il proprio avviso nei termini di cui in parte motiva.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Sindaco dell'amministrazione interessata.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2007.

L'estensore

Il Presidente

Dott.ssa Elena BRANDOLINI

dott. Bruno PROTA

Depositato in Segreteria il 6 luglio 2007

IL DIRETTORE DI SEGreteria

(dott. ssa Elena Papiano)